

## SCHEMA DI CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

Premesso che con Deliberazione della G.C. n. .... del .... è stata indetta una procedura per l'individuazione di sponsor in relazione ai beni e servizi necessari alla realizzazione della mostra "ENIGMI DIPINTI. DALLA DOMUS AUREA ALLE GROTTESCHE DI VINOVO", tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente di specifico Avviso;

Preso atto che, con determina n. \_\_\_\_\_ è stato selezionato, quale sponsor, la ditta \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, P.IVA \_\_\_\_\_,

**Il giorno \_\_\_\_\_ la Responsabile dell'Area Cultura, Istruzione, Sport, Manifestazioni, Politiche sociali e del lavoro, Demografici** sede Piazza Marconi, 1 - Vinovo;

**E il sig \_\_\_\_\_ Legale** rappresentante della ditta \_\_\_\_\_ sede \_\_\_\_\_, P.IVA \_\_\_\_\_

**convengono e stipulano quanto segue:**

### Art. 1 Oggetto e finalità

Oggetto del presente contratto è la sponsorizzazione, da parte della ditta \_\_\_\_\_ dell'iniziativa denominata "ENIGMI DIPINTI. DALLA DOMUS AUREA ALLE GROTTESCHE DI VINOVO" attuata mediante corrispettivo di denaro e/o fornitura di beni/servizi in natura relativi all'attività dello sponsor.

Il presente contratto di sponsorizzazione è finalizzato a:

- attivazione di modalità di incremento del contributo dei soggetti imprenditoriali ed associativi allo sviluppo del territorio valorizzando le iniziative a valenza sociale, comportando così economie di spesa per il comune di Vinovo attraverso risorse messe a disposizione dai soggetti privati;
- all'incremento della notorietà dei propri segni distintivi per la ditta \_\_\_\_\_

### Art. 2 Durata e rinnovo

Il presente contratto ha durata dalla data odierna fino al 14/05/2023 e comunque fino alla data di chiusura della mostra.

### Art. 3 Obblighi dello sponsor

La ditta \_\_\_\_\_ in qualità di sponsor, al fine di incrementare la notorietà dei propri segni distintivi provvede al versamento di un importo in denaro di € \_\_\_\_\_, e/o fornisce il servizio di \_\_\_\_\_ e si impegna a:

- individuare il marchio, il logo o il nome aziendale con il quale intende sostenere la sponsorizzazione mettendo a disposizione dell'Amministrazione Comunale adeguati strumenti (riproduzioni fotografiche, files, grafica, loghi, ecc.) per la riproduzione dell'immagine di riconoscibilità prescelta;
- se trattasi di sponsorizzazione in servizi a mettere a disposizione l'oggetto in servizi della sponsorizzazione secondo norme di legge;
- anticipare all'amministrazione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione, il valore della IVA che l'amministrazione deve versare all'erario in regime di split payment.

#### **Art. 4 Obblighi dello sponsee - Comune di Vinovo**

Lo sponsee si impegna:

- ad inserire il marchio della Ditta \_\_\_\_\_ nel materiale pubblicitario/illustrativo dell'iniziativa e/o a riservare spazi informativi all'interno della manifestazione;
- a citare nelle comunicazioni ufficiali relative all'iniziativa/progetto/all'attività di \_\_\_\_\_ la ditta \_\_\_\_\_ come sponsor ufficiale;
- ad emettere a favore del soggetto sponsorizzatore la fattura per l'importo pari al valore della sponsorizzazione e a versare l'IVA relativa, in regime di split payment.

#### **Art. 5 Corrispettivo**

Il corrispettivo previsto dal presente contratto corrisponde al valore complessivo della sponsorizzazione ed ammonta a \_\_\_\_\_ €.

#### **Art. 6 Recesso e risoluzione**

Le parti hanno facoltà di recedere ,per motivate ragioni, dal presente contratto, con preavviso da comunicarsi a mezzo raccomandata o posta certificata almeno 60 giorni prima dell'inizio della manifestazione.

Il presente contratto si intende risolto:

- qualora lo sponsor o sponsee risultino inadempienti in relazione ad uno solo degli obblighi previsti nel presente contratto;
- qualora cause eccezionali non consentano al Comune la realizzazione dell'iniziativa;
- qualora, dopo l'aggiudicazione, si verifichi una soluzione di conflitto di interesse tra l'attività amministrativa del Comune e l'attività imprenditoriale dello sponsor.

In tale ipotesi il rapporto si intende risolto fatti salvi:

- l'esperimento di un tentativo di risoluzione del conflitto, a salvaguardia dell'interesse - pubblico;
- i diritti maturati al momento della risoluzione.

#### **Art. 7 Clausola generale di rinvio**

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente contratto si fa rinvio alle disposizioni del Codice civile nonché alla normativa vigente in materia.

#### **Art.8 Controversie**

Per ogni controversia inerente al presente contratto, è competente il Foro di Torino.

#### **Art. 9 Spese contrattuali**

Ogni spesa inerente la stipula e la registrazione del presente contratto è a carico dello sponsor.